

Articolo 1

Attività di Formazione professionale continua

1. La Formazione professionale continua delle/dei giornaliste/i (Fpc) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutte/tutti le/gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
2. L'assolvimento della Fpc è requisito deontologico qualificante per qualsiasi nomina, designazione o incarico da parte del Cnog e dei Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti.
3. Costituiscono attività di Fpc gli eventi tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze che possono essere organizzati da:
 - a) Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
 - b) consigli regionali
 - c) enti terzi autorizzati
 - d) aziende editoriali.
4. Gli eventi formativi sono articolati in corsi erogati nelle seguenti modalità:
 - a) on demand
 - b) streaming
 - c) in presenza

Articolo 2

Periodo formativo e assolvimento dell'obbligo

1. Il periodo di Fpc si articola in trienni a partire dal 2014. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all'Albo e i crediti, con la relativa tipologia, sono riproporzionati su base annua.
2. I crediti per i corsi in presenza e in streaming, o in modalità mista, sulla base del contenuto del corso proposto, vengono così attribuiti:
 - a) per i corsi prevalentemente deontologici, cioè relativi ai contenuti del Codice deontologico in vigore: 1 credito per ciascuna ora di svolgimento più 2 crediti aggiuntivi;
 - b) per i corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali: 1 credito per ciascuna ora più 2 crediti aggiuntivi e per i corsi organizzati dalle aziende editoriali per le/i proprie/i dipendenti;
 - c) per i corsi che trattano argomenti di rilevante attualità: 1 credito per ciascuna ora;
 - d) per tutti gli altri corsi: 2 crediti a prescindere dalla durata.
3. Per i corsi on demand del Cnog possono essere attribuiti fino a un massimo di 8 crediti complessivi.
4. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo le/gli iscritte/i all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti) sono tenute/i ad acquisire 60 crediti nel triennio dei quali almeno 20 deontologici da distribuire in almeno due anni.
5. Le/gli iscritte/i all'Albo da più di 30 anni sono tenute/i ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'acquisizione di 20 crediti nel triennio di cui almeno dieci deontologici da distribuire in almeno due anni.

6. Le/gli iscritte/i che partecipano due o più volte allo stesso corso hanno diritto ai relativi crediti una sola volta.

7. L'attribuzione dei crediti alle/ai relatrici/relatori per la partecipazione a un corso può avvenire una sola volta per ciascun argomento trattato, purché seguano l'intero evento formativo.

8. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.

9. Qualora non sia possibile partecipare al corso in presenza o in streaming al quale ci si è iscritti, è necessario cancellare la prenotazione effettuata. Al raggiungimento della soglia di due assenze ingiustificate, le/gli iscritte/i non possono più effettuare alcuna prenotazione per un periodo di 60 giorni solari, che decorrono dalla data di chiusura del secondo corso.

Articolo 3

Contenuti dei programmi formativi e modalità di svolgimento dei corsi

1. I corsi formativi devono comportare l'acquisizione di competenze relative all'attività professionale. Tutti i corsi devono avere almeno una/un giornalista tra le/i relatrici/relatori o le/i moderatrici/moderatori. Quelli afferenti all'area deontologica devono prevedere la presenza tra le/i relatrici/relatori di almeno una/un giornalista che abbia specifica competenza in materia. Nella scelta delle/dei relatrici/relatori si deve garantire la rappresentanza di genere.

2. Le/i giornaliste/i che svolgono relazioni o moderano devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc nel triennio precedente anche se esentate/i ai sensi dell'art. 15 comma 1;

b) essere in regola con il pagamento delle quote;

c) non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni.

La verifica delle condizioni spetta ai proponenti anche mediante produzione di autocertificazione.

3. Tenendo conto delle circostanze e degli obiettivi dei corsi, enti organizzatori e Cts valutano l'opportunità della presenza di relatrici e relatori considerate loro eventuali condanne penali definitive per reati non colposi e/o comportamenti lesivi della dignità e del decoro dell'Ordine.

4. I corsi devono avere un contenuto chiaramente formativo giornalistico. Non possono essere associati o abbinati ad attività che esulino o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).

5. Non sono riconosciuti come corsi conferenze stampa, eventi e manifestazioni politiche, visite a musei e mostre, presentazioni di libri, visioni di film, promozione di prodotti o aziende e in generale l'attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dalla/dal giornalista.

6. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.

7. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.

8. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell'evento.

9. Per l'attribuzione dei crediti verrà calcolato unicamente il tempo dedicato agli argomenti trattati. Pause, interruzioni o saluti a qualsiasi titolo sono esclusi dal calcolo orario per l'attribuzione dei crediti.

10. I corsi non possono avere durata inferiore alle due ore e non superiore alle quattro, salvo eccezioni dovute alla particolare rilevanza dell'argomento. Quelli oltre le due ore devono avere più di una/un relatrice/relatore.

11. I corsi articolati nell'arco di una o più giornate riguardanti una stessa tematica vanno considerati come unico evento e devono essere seguiti interamente per il conseguimento dei crediti.

12. Gli organizzatori dei corsi in presenza sono tenuti al rilevamento della partecipazione (in entrata e in uscita) per l'attribuzione dei crediti attraverso un'applicazione collegata alla piattaforma. La chiusura dell'evento avverrà automaticamente 10 giorni dopo lo svolgimento del corso.

13. Il limite massimo di iscrizioni per gli eventi in streaming è di 70, l'erogazione dei crediti sarà subordinata alla costante presenza in video della/del partecipante. Il suddetto limite potrà essere superato con l'adozione di tecnologie che consentano il controllo della partecipazione.

14. I corsi on demand sono organizzati solo dal Cnog anche in collaborazione o su proposta dei Consigli regionali o di altri enti e istituzioni.

Articolo 4

Modalità e termini di presentazione dei corsi

1. Per richiedere l'accreditamento devono essere indicati:

- a) denominazione del proponente con la specificazione del referente responsabile;
- b) titolo;
- c) proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all'art. 2 comma 2;
- d) eventuale costo per l'iscrizione;
- e) modalità di erogazione;
- f) data di inizio/fine delle iscrizioni, data di svolgimento e durata dell'evento;
- g) numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito;
- h) breve descrizione del programma, degli obiettivi del corso nonché degli enti cooperanti e/o di eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
- i) luogo di svolgimento;
- l) relatrici/relatori/moderatrici/moderatori ai sensi dell'articolo 3.

2. Le proposte per l'approvazione dei corsi devono essere inviate in un periodo compreso tra i 20 e i 90 giorni prima dell'evento.

3. Nella valutazione dei corsi si terrà conto delle precedenti iniziative del promotore, sia per quanto riguarda l'adeguatezza degli argomenti trattati alle reali esigenze formative, sia sotto il profilo del numero delle/dei partecipanti.

4. La ripetizione di un corso è ammessa nel caso di temi deontologici o tecnico-professionali di rilevanza giornalistica. Per altri argomenti la replica potrà essere concessa solo dopo aver valutato la qualità dei contenuti, il numero dei partecipanti negli eventi passati e le specifiche esigenze territoriali.

Articolo 5

Attribuzioni dell'Ordine nazionale

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine organizza proprie attività formative, assicurando corsi gratuiti anche in collaborazione con ordini regionali, enti o istituzioni.
2. Per l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento il Cnog si avvale del proprio Comitato tecnico scientifico (Cts).
3. Su proposta del Cts, il Comitato esecutivo del Cnog:
 - a) valuta le offerte formative dei Consigli regionali dell'Ordine e degli enti terzi autorizzati, attribuendo i relativi crediti in conformità al presente regolamento;
 - b) esamina le domande di autorizzazione/rinnovo allo svolgimento di attività formativa da parte di soggetti terzi e le sottopone al Consiglio nazionale;
 - c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi o il carattere di apprendimento di nuove tecniche;
 - d) verifica la qualità dei corsi, la rispondenza agli obiettivi previsti e il rispetto dei requisiti fissati, anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti, in presenza o in streaming, e con sistemi di rilevazione del gradimento;
 - e) riduce o revoca, laddove riscontri difformità rispetto alle indicazioni del presente regolamento, l'attribuzione di crediti, compresi quelli riconosciuti alle/agli iscritte/i.
4. Per l'esercizio dei poteri di cui ai punti d) ed e) del comma 2 del presente articolo, il Cts può richiedere tutti i necessari approfondimenti istruttori ed effettuare controlli sui corsi attivati, anche durante il loro svolgimento. In particolare, per i corsi in streaming deve essere messo a disposizione del Cts il link per eventuali verifiche.

Articolo 6

Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali dell'Ordine:
 - a) propongono e organizzano eventi di formazione in numero tale da consentire l'assolvimento degli obblighi della Fpc alle/ai proprie/propri iscritte/i;
 - b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
 - c) stipulano convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari previa approvazione del Cnog.

Articolo 7

Soggetti terzi formatori: requisiti e procedimento per l'autorizzazione e per il rinnovo

1. L'attività di Fpc può essere effettuata tramite enti terzi autorizzati (Etf) dal Cnog previa acquisizione del parere favorevole del Ministero della Giustizia

2. Per ottenere l'autorizzazione all'erogazione della formazione per conto dell'Ordine dei giornalisti i soggetti terzi devono trasmettere la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) attestazione di accreditamento rilasciata da enti di diritto pubblico diversi dal Consiglio nazionale dell'Ordine, nel caso di soggetti privati;
- c) relazione che dia conto dell'esperienza nella formazione nell'ultimo triennio;
- d) curriculum dei componenti degli organi di gestione e dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc e rispettare quanto previsto all'art. 3, comma 3;
- e) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti e dotata di adeguata strumentazione.

3. La domanda di autorizzazione va presentata al Cnog e viene esaminata dal Cts. La proposta motivata di valutazione deliberata dal Cnog viene trasmessa al Ministero della Giustizia per il parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti.

4. L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del parere ministeriale.

5. Gli Etf possono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione qualora abbiano erogato almeno 3 eventi nel triennio e se il numero di eventuali corsi revocati, annullati e/o rifiutati dal Cnog non abbia superato quello degli eventi svolti.

6. La richiesta di rinnovo va inoltrata all'Ordine nazionale nei 90 giorni precedenti la scadenza, unitamente alla relazione dettagliata sull'attività svolta nel triennio di autorizzazione.

7. La richiesta di rinnovo successiva alla scadenza è irricevibile e pertanto l'interessato è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Art. 8

Attribuzioni degli enti terzi autorizzati: accreditamento degli eventi proposti

1. Gli Etf possono presentare proposte formative solo in presenza, in streaming, o in modalità mista, attenendosi agli art. 3 e 4 del presente regolamento.

2. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero mentre, per ciascun anno di formazione, gli eventi a pagamento possono essere al massimo 10.

3. Per ciascun evento accreditato l'ente terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) inserire nella piattaforma informatica predisposta dall'Ordine nazionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento;
- b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell'Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l'evento;
- c) nel caso di evento in streaming, fornire al Cts il link per consentire l'eventuale partecipazione di una/un delegata/o.

Art. 9

Obblighi di condotta degli enti terzi

1. Nei rapporti con l'Ordine dei giornalisti e le/gli iscritte/i, gli enti improntano la loro condotta al rispetto di canoni comportamentali di correttezza e buona fede.
2. Gli Etf devono gestire le attività di formazione tramite la piattaforma e trattano i dati delle/degli iscritte/i nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, attenendosi in particolare ai principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
3. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione all'Ordine nazionale di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione degli enti terzi

1. Qualora l'Etf si discosti dalle prescrizioni di cui al presente regolamento, il Comitato esecutivo, su segnalazione del Cts, cautelativamente sospende l'approvazione dei corsi e avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione, contestando all'ente gli inadempimenti rilevati e dando un termine di 30 giorni per presentare osservazioni. Trascorso tale periodo e valutate le osservazioni dell'ente, il Comitato esecutivo può presentare una proposta di delibera al Cnog di revoca dell'autorizzazione.
2. In caso di approvazione la revoca diventa esecutiva dalla data del parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante.

Articolo 11

La formazione aziendale

1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate alle/ai proprie/propri dipendenti, in presenza e in streaming, previa comunicazione al Cnog.
2. La domanda di accreditamento dei corsi va presentata al Cts e, oltre a quanto previsto dagli artt. 3 e 4, deve contenere:
 - a) il numero delle/dei giornaliste/i interessate/i;
 - b) nominativi, posizione aziendale e curriculum delle/dei docenti;
 - c) dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per controlli sullo svolgimento del corso;
 - d) il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.
3. L'azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12 o in forma cartacea.
4. Per i corsi aziendali viene riconosciuto un credito per ciascuna ora di formazione più 2 crediti aggiuntivi sino ad un massimo di trenta crediti nel triennio

Articolo 12

Sostegno alle attività formative

Il Cnog, su proposta del Comitato esecutivo, delibera i criteri di assegnazione e i sostegni economici alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell'Ordine.

Articolo 13

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. A conclusione del triennio formativo il Cnog, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la Fpc, trasmette ai Consigli regionali l'elenco delle/degli inadempienti.
2. I Consigli regionali verificano il numero e la tipologia dei crediti maturati e qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta accertino l'inadempimento, ne danno segnalazione ai Consigli di disciplina territoriale.
3. I Consigli regionali comunicano annualmente al Cnog le iniziative disciplinari intraprese nei confronti delle/degli inadempienti.
4. Per garantire criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, in caso di inadempimento alla Fpc, le sanzioni previste sono:
 - a) l'avvertimento se l'inosservanza è parziale;
 - b) la censura se l'inosservanza è totale;
 - c) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi formativi si applica quanto previsto nell'articolo 34 comma 3 del Codice Deontologico.

Articolo 14

Incompatibilità e divieti

1. Il ruolo di componente del Cnog è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.
2. È fatto divieto a tutte/i le/i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal Cnog, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute.

Articolo 15

Esenzioni

1. Sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza, a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica e autocertifichino il suddetto status all'Ordine regionale di appartenenza. A partire dal raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia l'obbligo formativo decade del tutto, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2.
2. Su richiesta documentata della/dell'iscritta/o, il Consiglio regionale competente esenta le/i giornaliste/i dallo svolgimento della Formazione professionale continua nei seguenti casi:
 - a) maternità o congedo parentale;
 - b) malattia grave, infortunio e altri casi di impedimento derivante da accertate cause oggettive;
 - c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.

3. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire da novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Anno CXLVII - Numero 5

Roma, 15 marzo 2026

Pubblicato il 16 marzo 2026



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Comunicati concernenti progetti organizzativi degli Uffici di Procura per il quadriennio 2026/2029. . . . Pag. 1

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine dei giornalisti - Nuovo Regolamento Pag. 3

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEL REVISORE DEI CONTI

Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli assistenti sociali e del revisore dei conti – Comunicato. Pag. 6

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Regolamento per l'istituzione del Consiglio nazionale di disciplina presso il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali Pag. 6

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI

**Fondazione F.lli Mete
gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto
e Fondo Carlo Parasassi**

Bando di concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 2025 – 2026 a favore di figli, nonché orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri. Pag. 8

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Conferimento incarichi e proroghe di reggenza archivi distrettuali e sussidiari. Pag. 9

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive. Pag. 14

Conferimento funzioni. » 14

Collocamento fuori ruolo. » 14

Richiamo in ruolo » 14

Trasferimenti » 14

Conferma incarico semidirettivo » 14

Applicazione extradistrettuale » 15

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità. » 15

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità. » 19

Conferimento funzioni giurisdizionali. » 21

Rettifica D.M. 28.10.2025 di riconoscimento del superamento della quinta valutazione di professionalità » 21

Trasferimento per prosecuzione periodo di tirocinio. » 21

Collocamento in aspettativa e congedo » 21

30-431100260315

€ 4,00

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Comunicati concernenti progetti organizzativi degli Uffici di Procura per il quadriennio 2026/2029

Gli originali dei decreti ministeriali sottoelencati sono conservati presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

DISTRETTO DI ANCONA:

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ASCOLI PICENO per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ASCOLI PICENO per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PESARO per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PESARO per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 dicembre 2025.

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di URBINO per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di URBINO per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 dicembre 2025.

DISTRETTO DI CAGLIARI:

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ORISTANO per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ORISTANO per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 gennaio 2026.

DISTRETTO DI CAMPOBASSO:

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di LARINO per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura

della Repubblica presso il Tribunale di LARINO per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 gennaio 2026.

DISTRETTO DI CATANIA:

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

DISTRETTO DI FIRENZE:

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 gennaio 2026.

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di GROSSETO per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di GROSSETO per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PISA per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PISA per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

DISTRETTO DI VENEZIA:

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA per il quadriennio 2026/2029

Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2026 è stato approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA per il quadriennio 2026/2029 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2026.

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine dei giornalisti - Nuovo Regolamento

Art. 1

Attività di Formazione professionale continua

1. La Formazione professionale continua delle/dei giornaliste/i (Fpc) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutte/tutti le/gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).

2. L'assolvimento della Fpc è requisito deontologico qualificante per qualsiasi nomina, designazione o incarico da parte del Cnog e dei Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti.

3. Costituiscono attività di Fpc gli eventi tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze che possono essere organizzati da:

- a) Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
- b) consigli regionali
- c) enti terzi autorizzati
- d) aziende editoriali.

4. Gli eventi formativi sono articolati in corsi erogati nelle seguenti modalità:

- a) on demand
- b) streaming
- c) in presenza

Art. 2

Periodo formativo e assolvimento dell'obbligo

1. Il periodo di Fpc si articola in trienni a partire dal 2014. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all'Albo e i crediti, con la relativa tipologia, sono riproporzionati su base annua.

2. I crediti per i corsi in presenza e in streaming, o in modalità mista, sulla base del contenuto del corso proposto, vengono così attribuiti:

a) per i corsi prevalentemente deontologici, cioè relativi ai contenuti del Codice deontologico in vigore: 1 credito per ciascuna ora di svolgimento più 2 crediti aggiuntivi;

b) per i corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali: 1 credito per ciascuna ora più 2 crediti aggiuntivi e per i corsi organizzati dalle aziende editoriali per le/i proprie/i dipendenti;

c) per i corsi che trattano argomenti di rilevante attualità: 1 credito per ciascuna ora;

d) per tutti gli altri corsi: 2 crediti a prescindere dalla durata.

3. Per i corsi on demand del Cnog possono essere attribuiti fino a un massimo di 8 crediti complessivi.

4. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo le/gli iscritte/i all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti) sono tenute/i ad acquisire 60 crediti nel triennio dei quali almeno 20 deontologici da distribuire in almeno due anni.

5. Le/gli iscritte/i all'Albo da più di 30 anni sono tenute/i ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'acquisizione di 20 crediti nel triennio di cui almeno dieci deontologici da distribuire in almeno due anni.

6. Le/gli iscritte/i che partecipano due o più volte allo stesso corso hanno diritto ai relativi crediti una sola volta.

7. L'attribuzione dei crediti alle/ai relatrici/relatori per la partecipazione a un corso può avvenire una sola volta per ciascun argomento trattato, purché seguano l'intero evento formativo.

8. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.

9. Qualora non sia possibile partecipare al corso in presenza o in streaming al quale ci si è iscritti, è necessario cancellare la prenotazione effettuata. Al raggiungimento della soglia di due assenze ingiustificate, le/gli iscritte/i non possono più effettuare alcuna prenotazione per un periodo di 60 giorni solari, che decorrono dalla data di chiusura del secondo corso.

Art. 3

Contenuti dei programmi formativi e modalità di svolgimento dei corsi

1. I corsi formativi devono comportare l'acquisizione di competenze relative all'attività professionale. Tutti i corsi devono avere almeno una/un giornalista tra le/i relatrici/relatori o le/i moderatrici/moderatori. Quelli afferenti all'area deontologica devono prevedere la presenza tra le/i relatrici/relatori di almeno una/un giornalista che abbia specifica competenza in materia. Nella scelta delle/dei relatrici/relatori si deve garantire la rappresentanza di genere.

2. Le/i giornaliste/i che svolgono relazioni o moderano devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc nel triennio precedente anche se esentate/i ai sensi dell'art. 15 comma 1;

b) essere in regola con il pagamento delle quote;

c) non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni.

La verifica delle condizioni spetta ai proponenti anche mediante produzione di autocertificazione.

3. Tenendo conto delle circostanze e degli obiettivi dei corsi, enti organizzatori e Cts valutano l'opportunità della presenza di relatrici e relatori considerate loro eventuali condanne penali definitive per reati non colposi e/o comportamenti lesivi della dignità e del decoro dell'Ordine.

4. I corsi devono avere un contenuto chiaramente formativo giornalistico. Non possono essere associati o abbinati ad attività

che esulino o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).

5. Non sono riconosciuti come corsi conferenze stampa, eventi e manifestazioni politiche, visite a musei e mostre, presentazioni di libri, visioni di film, promozione di prodotti o aziende e in generale l'attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dalla/dal giornalista.

6. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.

7. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.

8. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell'evento.

9. Per l'attribuzione dei crediti verrà calcolato unicamente il tempo dedicato agli argomenti trattati. Pause, interruzioni o saluti a qualsiasi titolo sono esclusi dal calcolo orario per l'attribuzione dei crediti.

10. I corsi non possono avere durata inferiore alle due ore e non superiore alle quattro, salvo eccezioni dovute alla particolare rilevanza dell'argomento. Quelli oltre le due ore devono avere più di una/un relatrice/relatore.

11. I corsi articolati nell'arco di una o più giornate riguardanti una stessa tematica vanno considerati come unico evento e devono essere seguiti interamente per il conseguimento dei crediti.

12. Gli organizzatori dei corsi in presenza sono tenuti al rilevamento della partecipazione (in entrata e in uscita) per l'attribuzione dei crediti attraverso un'applicazione collegata alla piattaforma. La chiusura dell'evento avverrà automaticamente 10 giorni dopo lo svolgimento del corso.

13. Il limite massimo di iscrizioni per gli eventi in streaming è di 70, l'erogazione dei crediti sarà subordinata alla costante presenza in video della/del partecipante. Il suddetto limite potrà essere superato con l'adozione di tecnologie che consentano il controllo della partecipazione.

14. I corsi on demand sono organizzati solo dal Cnog anche in collaborazione o su proposta dei Consigli regionali o di altri enti e istituzioni.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione dei corsi

1. Per richiedere l'accreditamento devono essere indicati:
 - a) denominazione del proponente con la specificazione del referente responsabile;
 - b) titolo;
 - c) proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all'art. 2 comma 2;
 - d) eventuale costo per l'iscrizione;
 - e) modalità di erogazione;
 - f) data di inizio/fine delle iscrizioni, data di svolgimento e durata dell'evento;
 - g) numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito;
 - h) breve descrizione del programma, degli obiettivi del corso nonché degli enti cooperanti e/o di eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
 - i) luogo di svolgimento;
 - l) relatrici/relatori/moderatrici/moderatori ai sensi dell'articolo 3.
2. Le proposte per l'approvazione dei corsi devono essere inviate in un periodo compreso tra i 20 e i 90 giorni prima dell'evento.

3. Nella valutazione dei corsi si terrà conto delle precedenti iniziative del promotore, sia per quanto riguarda l'adeguatezza degli argomenti trattati alle reali esigenze formative, sia sotto il profilo del numero delle/dei partecipanti.

4. La ripetizione di un corso è ammessa nel caso di temi deontologici o tecnico-professionali di rilevanza giornalistica. Per altri argomenti la replica potrà essere concessa solo dopo aver valutato la qualità dei contenuti, il numero dei partecipanti negli eventi passati e le specifiche esigenze territoriali.

Art. 5

Attribuzioni dell'Ordine nazionale

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine organizza proprie attività formative, assicurando corsi gratuiti anche in collaborazione con ordini regionali, enti o istituzioni.

2. Per l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento il Cnog si avvale del proprio Comitato tecnico scientifico (Cts).

3. Su proposta del Cts, il Comitato esecutivo del Cnog:

- a) valuta le offerte formative dei Consigli regionali dell'Ordine e degli enti terzi autorizzati, attribuendo i relativi crediti in conformità al presente regolamento;
- b) esamina le domande di autorizzazione/rinnovo allo svolgimento di attività formativa da parte di soggetti terzi e le sottopone al Consiglio nazionale;
- c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi o il carattere di apprendimento di nuove tecniche;
- d) verifica la qualità dei corsi, la rispondenza agli obiettivi previsti e il rispetto dei requisiti fissati, anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti, in presenza o in streaming, e con sistemi di rilevazione del gradimento;
- e) riduce o revoca, laddove riscontri difformità rispetto alle indicazioni del presente regolamento, l'attribuzione di crediti, compresi quelli riconosciuti alle/agli iscritte/i.

4. Per l'esercizio dei poteri di cui ai punti d) ed e) del comma 2 del presente articolo, il Cts può richiedere tutti i necessari approfondimenti istruttori ed effettuare controlli sui corsi attivati, anche durante il loro svolgimento. In particolare, per i corsi in streaming deve essere messo a disposizione del Cts il link per eventuali verifiche.

Art. 6

Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali dell'Ordine:
 - a) propongono e organizzano eventi di formazione in numero tale da consentire l'assolvimento degli obblighi della Fpc alle/ai proprie/propri iscritte/i;
 - b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
 - c) stipulano convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari previa approvazione del Cnog.

Art. 7

Soggetti terzi formatori: requisiti e procedimento per l'autorizzazione e per il rinnovo

1. L'attività di Fpc può essere effettuata tramite enti terzi autorizzati (Etf) dal Cnog previa acquisizione del parere favorevole del Ministero della Giustizia

2. Per ottenere l'autorizzazione all'erogazione della formazione per conto dell'Ordine dei giornalisti i soggetti terzi devono trasmettere la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) attestazione di accreditamento rilasciata da enti di diritto pubblico diversi dal Consiglio nazionale dell'Ordine, nel caso di soggetti privati;
- c) relazione che dia conto dell'esperienza nella formazione nell'ultimo triennio;
- d) curriculum dei componenti degli organi di gestione e dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc e rispettare quanto previsto all'art. 3, comma 3;

e) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti e dotata di adeguata strumentazione.

3. La domanda di autorizzazione va presentata al Cnog e viene esaminata dal Cts. La proposta motivata di valutazione deliberata dal Cnog viene trasmessa al Ministero della Giustizia per il parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti.

4. L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del parere ministeriale.

5. Gli Etf possono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione qualora abbiano erogato almeno 3 eventi nel triennio e se il numero di eventuali corsi revocati, annullati e/o rifiutati dal Cnog non abbia superato quello degli eventi svolti.

6. La richiesta di rinnovo va inoltrata all'Ordine nazionale nei 90 giorni precedenti la scadenza, unitamente alla relazione dettagliata sull'attività svolta nel triennio di autorizzazione.

7. La richiesta di rinnovo successiva alla scadenza è irricevibile e pertanto l'interessato è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Art. 8

Attribuzioni degli enti terzi autorizzati: accreditamento degli eventi proposti

1. Gli Etf possono presentare proposte formative solo in presenza, in streaming, o in modalità mista, attenendosi agli art. 3 e 4 del presente regolamento.

2. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero mentre, per ciascun anno di formazione, gli eventi a pagamento possono essere al massimo 10.

3. Per ciascun evento accreditato l'ente terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) inserire nella piattaforma informatica predisposta dall'Ordine nazionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento;

b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell'Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l'evento;

c) nel caso di evento in streaming, fornire al Cts il link per consentire l'eventuale partecipazione di una/un delegata/o.

Art. 9

Obblighi di condotta degli enti terzi

1. Nei rapporti con l'Ordine dei giornalisti e le/gli iscritte/i, gli enti improntano la loro condotta al rispetto di canoni comportamentali di correttezza e buona fede.

2. Gli Etf devono gestire le attività di formazione tramite la piattaforma e trattano i dati delle/degli iscritte/i nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, attenendosi in particolare ai principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.

3. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione all'Ordine nazionale di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione degli enti terzi

1. Qualora l'Etf si discosti dalle prescrizioni di cui al presente regolamento, il Comitato esecutivo, su segnalazione del Cts, cautelativamente sospende l'approvazione dei corsi e avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione, contestando all'ente gli inadempimenti rilevati e dando un termine di 30 giorni per presentare osservazioni. Trascorso tale periodo e valutate le osservazioni dell'ente, il Comitato esecutivo può presentare una proposta di delibera al Cnog di revoca dell'autorizzazione.

2. In caso di approvazione la revoca diventa esecutiva dalla data del parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante.

Art. 11

La formazione aziendale

1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate alle/ai proprie/propri dipendenti, in presenza e in streaming, previa comunicazione al Cnog.

2. La domanda di accreditamento dei corsi va presentata al Cts e, oltre a quanto previsto dagli artt. 3 e 4, deve contenere:

a) il numero delle/dei giornaliste/i interessate/i;

b) nominativi, posizione aziendale e curriculum delle/dei docenti;

c) dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per controlli sullo svolgimento del corso;

d) il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.

3. L'azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12 o in forma cartacea.

4. Per i corsi aziendali viene riconosciuto un credito per ciascuna ora di formazione più 2 crediti aggiuntivi sino ad un massimo di trenta crediti nel triennio.

Art. 12

Sostegno alle attività formative

Il Cnog, su proposta del Comitato esecutivo, delibera i criteri di assegnazione e i sostegni economici alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell'Ordine.

Art. 13

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. A conclusione del triennio formativo il Cnog, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la Fpc, trasmette ai Consigli regionali l'elenco delle/degli inadempienti.

2. I Consigli regionali verificano il numero e la tipologia dei crediti maturati e qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta accertino l'inadempimento, ne danno segnalazione ai Consigli di disciplina territoriale.

3. I Consigli regionali comunicano annualmente al Cnog le iniziative disciplinari intraprese nei confronti delle/degli inadempienti.

4. Per garantire criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, in caso di inadempimento alla Fpc, le sanzioni previste sono:

a) l'avvertimento se l'inosservanza è parziale;

b) la censura se l'inosservanza è totale;

c) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi formativi si applica quanto previsto nell'articolo 34 comma 3 del Codice Deontologico.

Art. 14

Incompatibilità e divieti

1. Il ruolo di componente del Cnog è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.

2. È fatto divieto a tutte/i le/i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal Cnog, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute.

Art. 15

Esenzioni

1. Sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza, a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica e autocertifichino il suddetto status all'Ordine regionale di appartenenza. A partire dal raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia l'obbligo formativo decade del tutto, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2.

2. Su richiesta documentata della/dell'iscritta/o, il Consiglio regionale competente esenta le/i giornaliste/i dallo svolgimento della Formazione professionale continua nei seguenti casi:

- a) maternità o congedo parentale;
- b) malattia grave, infortunio e altri casi di impedimento derivante da accertate cause oggettive;
- c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.

3. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire da novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
E DEL REVISORE DEI CONTI**

Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli assistenti sociali e del revisore dei conti – Comunicato

La Commissione incaricata di procedere all'accertamento del risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio nazionale degli assistenti sociali e del revisore dei conti, riunitasi il giorno 25 febbraio 2026, presso il Ministero della Giustizia, esaminati i documenti trasmessi dai Consigli degli Ordini, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del Consiglio nazionale degli assistenti sociali e revisore dei conti i seguenti professionisti secondo le rispettive sezioni:

SEZIONE A

1. ROSINA BARBARA dell'Ordine PIEMONTE e VALLE d'AOSTA.Voti 189
2. FERRARA DANILO dell'Ordine CALABRIAVoti 183
3. SILVANI MIRELLA dell'Ordine LOMBARDIAVoti 172
4. PALO GIUSEPPE dell'Ordine BASILICATA.Voti 167
5. ROSIGNOLI ANGELA dell'Ordine TRENTO ALTO ADIGEVoti 165
6. PARADISO LAURA dell'Ordine LAZIO.Voti 147
7. PIROZZI SISSJ FLAVIA dell'Ordine CAMPANIA . . .Voti 110
8. SPOTO MARIA dell'Ordine SICILIAVoti 95

SEZIONE B

9. DI VITTORIO BARBARA dell'Ordine ABRUZZOVoti 173
10. PARISI Corrado dell'Ordine SICILIA.Voti 171
11. TOGNACCINI Erika dell'Ordine TOSCANAVoti 165
12. CONCINA Elisa dell'Ordine FRIULI VENEZIA GIULIAVoti 165
13. DILIBERTI MARCO dell'Ordine VENETOVoti 161
14. PRISCIANDARO VALENTINA dell'Ordine PUGLIA.Voti 153
15. LONGOBARDI CARMELA FRANCESCA dell'Ordine PIEMONTE/VALLE D'AOSTAVoti 95

REVISORE

MORANO Giovanni Iscrizione n. 181422 GU n.78 del 1.10.2019
Voti 153

Roma, 25 febbraio 2026

Il Magistrato Coordinatore dell'ufficio
ROSSELLA PEGORARI

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

Regolamento per l'istituzione del Consiglio nazionale di disciplina presso il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali.

Art. 1

Richiami normativi e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) del Consiglio Nazionale di Disciplina, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012 nr. 137.

2. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, e, nel medesimo giorno, nel sito ufficiale del CONAF, ed entra in vigore il giorno successivo.

3. Al fine di assicurare la parità di genere, nel presente Regolamento tutti i sostantivi e gli aggettivi, anche se declinati nella forma maschile, sono da intendersi declinati anche nella corrispondente forma femminile.

4. Il presente Regolamento è conforme alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 2

Consiglio Nazionale di Disciplina

1. È istituito presso il CONAF il Consiglio Nazionale di Disciplina, composto di cinque membri, dei quali quattro iscritti nella sezione A dell'Albo ed uno iscritto nella sezione B, nonché di tre componenti supplenti dei quali due iscritti nella sezione A dell'Albo e uno iscritto nella sezione B, cui sono affidati i compiti di valutazione, istruzione e decisione dei ricorsi proposti avverso le deliberazioni dei Collegi di Disciplina istituiti presso i Consigli di Disciplina territoriali in materia disciplinare.

2. Il Consiglio Nazionale di Disciplina ha durata pari a quella del CONAF, e rimane in carica fino alla seduta di insediamento dei nuovi componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 3

Nomina dei componenti del Consiglio Nazionale di Disciplina

1. Il CONAF nomina con delibera i cinque componenti effettivi del Consiglio Nazionale di Disciplina, nonché i tre membri supplenti, previa valutazione delle candidature pervenute ai sensi del successivo art. 6. In ciascuno dei due gruppi nominati (effettivi e supplenti) deve essere presente un iscritto alla sezione B dell'Albo.

2. Il membro nominato tra i consiglieri effettivi con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo assume la carica di Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina; il membro nominato con la minore anzianità di iscrizione assume la carica di Segretario.

3. I componenti in carica del Consiglio Nazionale di Disciplina hanno diritto allo stesso trattamento di indennità e di rimborso spese spettanti ai Consiglieri Conaf.

Art. 4

Requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità dei candidati al Consiglio Nazionale di Disciplina

1. I candidati al Consiglio Nazionale di Disciplina devono possedere, a pena di inammissibilità, all'atto della candidatura, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali da almeno 10 anni;
- b) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non essere o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) non aver subito da parte del proprio Ordine territoriale sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.
- e) essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo e con gli obblighi formativi.

2. I requisiti richiesti devono essere resi dai candidati nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000.

Art. 5

Cause di incompatibilità e decadenza

1. I componenti candidati a far parte del Consiglio Nazionale di Disciplina sono incompatibili con incarichi vigenti presso il CONAF, i Consigli degli Ordini ed i Consigli di Disciplina territoriali.

2. I componenti del Consiglio Nazionale di Disciplina che siano decaduti nel loro incarico o che non siano più iscritti o sospesi dall'Albo, per qualunque causa, nel corso del loro mandato, sono immediatamente sostituiti fino al termine del mandato del medesimo Consiglio con i componenti supplenti subentranti, in ordine di anzianità di iscrizione.

Art. 6

Procedure di candidatura e nomina

1. Entro trenta giorni dal suo insediamento, ed in prima applicazione del presente Regolamento entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, il Presidente del CONAF invita i Presidenti degli Ordini territoriali a comunicare via PEC entro i successivi trenta giorni fino ad un massimo di due candidature al Consiglio Nazionale di Disciplina, unitamente ai rispettivi CV ed alla dichiarazione sostitutiva dei requisiti di cui all'art. 4 c. 2., rispettando la parità di genere nel caso di due candidature. Le candidature pervenute oltre i termini indicati non saranno considerate ammissibili.

2. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 1, o il numero di candidature risulti insufficiente a comporre il Consiglio Nazionale di Disciplina (5 titolari e 3 supplenti), il Conaf procede d'ufficio ad inserire nell'elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, previo consenso degli interessati e con pari requisiti rispetto a quanto indicato all'art. 4.

3. Il CONAF, ricevute via PEC le indicazioni delle candidature presentate dagli Ordini Territoriali, esaminati i CV pervenuti, verificata la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti, nomina entro i successivi 30 giorni mediante deliberazione i cinque membri effettivi (di cui uno iscritto alla sezione B dell'Albo) ed i tre membri supplenti (di cui uno iscritto alla sezione B dell'Albo) di cui al precedente art. 3. Almeno due fra i membri effettivi, ed almeno uno fra i membri supplenti, devono appartenere al genere meno rappresentato.

4. L'elenco definitivo dei membri effettivi e dei membri supplenti del Consiglio Nazionale di Disciplina è pubblicato sul sito internet de Conaf ed è immediatamente trasmesso a mezzo PEC a tutte le Federazioni regionali, agli Ordini Territoriali e a tutti i Consigli di Disciplina di primo grado.

Art. 7

Astensione e ricasazione

1. I membri del Consiglio Nazionale di Disciplina devono astenersi dalle procedure amministrative di competenza del medesimo Consiglio quando ricorrano i motivi di astensione indicati nell'art. 51 c.p.c. e possono essere ricasati, per i medesimi motivi, attraverso istanza motivata da presentare via PEC da parte del ricorrente al Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina. Le istanze di ricasazione devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta decisoria.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide, entro i dieci giorni precedenti la data fissata per la seduta del Consiglio Nazionale di Disciplina, con proprio atto, il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina che contestualmente eventualmente sostituisce il componente che si astiene o viene ricasato con un membro supplente.

3. Qualora il componente del Consiglio di Disciplina ricusato sia lo stesso Presidente, gli atti di sua competenza sono adottati dal membro con la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale di Disciplina, le funzioni disciplinari di secondo grado vengono svolte dal CONAF, in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I procedimenti disciplinari di secondo grado pendenti alla data di insediamento del Consiglio Nazionale di Disciplina vengono decisi dal CONAF entro i successivi 30 giorni; trascorso tale termine, tutti i fascicoli pendenti vengono assunti, istruiti e decisi dallo stesso Consiglio Nazionale di Disciplina.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Fino a quella data le funzioni disciplinari di secondo grado continuano ad essere esercitate secondo le modalità vigenti.

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI

**Fondazione F.lli Mete
gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto
e Fondo Carlo Parasassi**

Bando di concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 2025– 2026 a favore di figli, nonché orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.

Art. 1

È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno scolastico 2025 - 2026, a favore dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri, in virtù anche della donazione alla Cassa effettuata, nel corso del 2014, dall'avv. Domenico Parasassi, figlio di un ex cancelliere.

Inoltre, il numero e l'importo delle borse di studio quest'anno è stato aumentato data la donazione effettuata dalla Cassa Cancellieri.

Pertanto, il bando riguarda

- a) n. 9 borse di studio da €. 300,00 ciascuna, a favore di studenti universitari;
- b) n. 9 borse di studio da €. 230,00 ciascuna, a favore di studenti che nell'anno scolastico 2024 - 2025 abbiano frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado legalmente riconosciuto;
- c) n. 2 borse di studio da €. 150,00, a favore di studenti che nell'anno scolastico 2024-2025 abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore in un istituto statale o legalmente riconosciuto
- d) n. 1 borsa di studio da €.150,00 a favore di studenti con necessità di sostegno elevato o molto elevato, che nell'anno scolastico 2024-2025 abbiano frequentato un istituto di istruzione

secondaria di secondo grado, legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore in un istituto statale o legalmente riconosciuti

Art. 2

Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo:

per il capo a) gli studenti universitari che abbiano riportato nell'anno accademico 2024 – 2025 una votazione media degli esami sostenuti non inferiore a 25/30 e siano in regola con il piano di studio approvato dalla Facoltà per l'anno predetto e per quelli precedenti (n. 5 borse di studio per titolo di laurea triennale o magistrale);

per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che nell'anno scolastico 2024 – 2025 siano stati promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione non inferiore a 70/100 (n. 4 borse di studio);

per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell'anno scolastico 2024 – 2025 il diploma di scuola media inferiore con giudizio complessivo non inferiore a 7;

per il capo d) gli studenti che abbiano riportato nell'anno scolastico 2024 – 2025 una votazione media non inferiore al 6 per il diploma di scuola media inferiore o per la scuola secondaria di secondo grado.

Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente abili non venga assegnata, la somma sarà impiegata per assegnare un'altra borsa di studio a favore degli studenti di cui all'art. 1 capo c).

Art. 3

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, sottoscritta dal richiedente socio in attività di servizio o, nel caso di orfani di soci deceduti in attività di servizio, dalla madre o dal padre esercente la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal candidato, se maggiorenne, dovrà essere indirizzata alla Fondazione "F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto" che ha sede provvisoria presso il Ministero della Giustizia via Tronto n. 2 - 00198 Roma. La domanda dovrà essere inviata, preferibilmente per Posta certificata all'indirizzo cassacancellieri@postecert.it o tramite posta elettronica ordinaria a info@cassamutuacancellieri.it, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Nel caso di invio della domanda tramite poste farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) autocertificazione attestante l'iscrizione e la frequenza nell'anno 2025 – 2026 ad una classe o anno di corso successivi a quelli frequentati nell'anno precedente, compresi gli studenti universitari che nell'anno 2024 – 2025 abbiano conseguito il diploma di laurea triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della laurea specialistica. Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica si richiede l'iscrizione a uno dei seguenti corsi post-lauream:

- 1- corso di specializzazione
- 2- master di secondo livello
- 3- dottorato di ricerca;

b) autocertificazione attestante la votazione conseguita con il diploma di laurea;

c) autocertificazione attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole materie nell'anno scolastico 2024 – 2025, con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente;

d) per gli studenti universitari, autocertificazione indicando l'Università, la data degli esami e la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente, nell'anno accademico 2024 – 2025, compresa la sessione di febbraio 2026, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso, cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla Facoltà;

e) dichiarazione dell'istante che il candidato alla data della presente domanda non beneficia di borse o altri premi di studio per l'anno 2025-2026;

f) autocertificazione attestante lo stato di famiglia;

g) fotocopia di un documento d'identità dell'istante.

Art. 4

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.

Ai fini del computo della media dei voti riportati, nello scrutinio o negli esami, sono esclusi i voti riportati in religione.

Le singole graduatorie verranno formate tenendo conto dei decimi di punto.

Art. 5

A parità di merito saranno preferiti:

- 1- Gli orfani;
- 2- I concorrenti nati nella regione Calabria,
- 3- Gli appartenenti a famiglia numerosa;
- 4- Gli studenti che frequentano una classe superiore.

A parità di titoli sarà preferito il candidato più giovane di età.

La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e sul sito Internet della Cassa Cancellieri.

Roma, 20 febbraio 2026

La Presidente

DOTT.SSA MARTA MERENDINO

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Conferimento incarichi e proroghe di reggenza archivi distrettuali e sussidiari

Decreto 2 dicembre 2025

Al Dott. Filippo Andrea DI GIORGIO, Dirigente titolare dell'Archivio notarile distrettuale di Genova, è conferito l'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Brescia dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, salvo l'anticipata copertura da parte del dirigente titolare, con modalità applicative mensili fino a cinque giorni anche non consecutivi e, a sua discrezione, da svolgersi anche in modalità *co-working*.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell'ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi dell'art. 26 del CCNL per il personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali sottoscritto il 16 novembre 2023, dell'ulteriore importo spettante.

Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Al Dott. Giovanni Maria FARINA, Dirigente titolare dell'Archivio notarile distrettuale di Torino, è conferito l'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Milano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, salvo l'anticipata copertura da parte del dirigente titolare, con modalità applicative mensili fino a otto giorni anche non consecutivi e, a sua discrezione, anche in modalità *co-working*.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell'ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi dell'art. 26 del CCNL per il personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali sottoscritto il 16 novembre 2023, dell'ulteriore importo spettante.

Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Decreto 3 dicembre 2025

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Chieti, conferito con il decreto citato in premessa alla sig.ra Maria Lorena CASAGRANDE – impiegata con la qualifica di assistente amministrativo presso l'Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno, è prorogato fino al 28 febbraio 2026, salvo l'anticipata presa di possesso del titolare dell'ufficio.

L'attività sarà svolta con una modalità operativa flessibile articolata su un massimo di quattro giornate mensili anche non consecutive, due dei quali da svolgersi eventualmente anche in modalità *co – working* ove non ricorra l'esigenza di operare in sede.

Il presente incarico, di carattere straordinario, non prevede lo svolgimento dell'attività ispettiva nei confronti dei notari del Distretto di Chieti, ma è limitato alla sola gestione del personale, al proficuo svolgimento dei servizi di pubblica utilità nei confronti dell'utenza e alla rendicontazione amministrativa e contabile dell'archivio e comunque a tutte le competenze che rientrano nella figura di assistente amministrativo.

Decreti 4 dicembre 2025

La dott.ssa Lorena GROSSI, Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Pavia, è nominata reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Piacenza a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Il dott. Alessandro RAPISARDA, Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Forlì, è nominato reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Bergamo, disposto nei confronti della dott.ssa Fina Maria ROMANO con il 28 maggio 2025, il cui effetto di validità è fino al 31 dicembre 2025, è per urgenti necessità di servizio prorogato al 14 gennaio 2026, salvo l'anticipata presa di possesso del titolare

dell'ufficio con modalità applicative di due giorni anche non consecutivi, da effettuare eventualmente in modalità *co-working*, ove compatibile con le esigenze dell'ufficio.

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Belluno, disposto con i decreti 3 dicembre e 27 maggio 2025 nei confronti della dott.ssa Francesca DE NARDI, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Pordenone, è prorogato fino al 14 gennaio 2026, con modalità applicative di due giorni.

Al sig. Samuel DELLA LIBERA, impiegato nell'Archivio notarile distrettuale di Belluno con la qualifica di assistente amministrativo, è conferita la reggenza dell'ufficio a decorrere dal 15 gennaio 2026 e fino al 31 luglio 2026.

Il presente incarico, di carattere straordinario, non prevede lo svolgimento dell'attività ispettiva nei confronti dei notari del Distretto di Belluno, ma è limitato alla sola gestione del personale, al proficuo svolgimento dei servizi di pubblica utilità nei confronti dell'utenza e alla rendicontazione amministrativa e contabile dell'archivio e comunque a tutte le competenze che rientrano nella figura di assistente amministrativo.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Belluno, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 15 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Belluno per sovrintendere al passaggio di gestione tra la dott.ssa De Nardi e il sig. Della Libera.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione la dott.ssa De Nardi è applicata all'Archivio notarile distrettuale di Belluno il 15 gennaio 2026.

La dott.ssa De Nardi è tenuta alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

Il dott. Rosario CANNATA, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Modena, è nominato reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Treviso a decorrere dal 17 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi, due dei quali da svolgere mensilmente in modalità *co - working*, in assenza di esigenze che richiedono il suo impegno in presenza.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Treviso, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 17 dicembre 2025 presso l'Archivio notarile distrettuale di Treviso, per sovrintendere al passaggio di gestione tra il dott. Venturo e il dott. Cannata.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Il Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Treviso è tenuto alla resa del conto giudiziale relativo alla propria gestione.

Decreti 9 dicembre 2025

Il sig. Fabrizio CIARAMELLA, impiegato nell'Archivio notarile distrettuale di Livorno con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell'Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, con modalità applicative mensili fino a tre giorni anche non consecutivi.

Il sig. Fabrizio CIARAMELLA, impiegato nell'Archivio notarile distrettuale di Livorno con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell'Archivio notarile sussidiario di Massa a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, con modalità applicative mensili fino a due giorni anche non consecutivi.

Decreti 15 dicembre 2025

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Cremona, disposto con i decreti 22 novembre 2024 e 27 maggio 2025 nei confronti del dott. Fabio ALESSANO, funzionario contabile nell'Archivio notarile distrettuale di Pavia, è prorogato fino al 4 gennaio 2026.

A decorrere dal 5 gennaio 2026 il dott. Vincenzo MUSCATELLO, conservatore attualmente in prova presso l'Archivio notarile distrettuale di Milano, prende possesso dell'Archivio notarile distrettuale di Cremona, con assunzione della titolarità dell'ufficio.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Cremona, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 5 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Cremona per sovrintendere al passaggio di gestione tra il dott. Alessano e il dott. Muscatello.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione il dott. Alessano è applicato all'Archivio notarile distrettuale di Cremona il 5 gennaio 2026.

Il dott. Alessano è tenuto alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

Decreto 17 dicembre 2025

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Alessandria, disposto nei confronti del dott. Bartolomeo BOVE, conservatore nell'Archivio notarile distrettuale di Torino con i decreti 5, 11 dicembre 2024 e 2 aprile 2025 è, per urgenti necessità di servizio prorogato fino al 31 gennaio 2027, salvo l'anticipata presa di possesso del titolare dell'ufficio, con identiche modalità applicative mensili.

Decreti 18 dicembre 2025

Art. 1

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Novara, disposto con i decreti 5 dicembre 2024, 12 giugno e 8 ottobre 2025 nei confronti del dott. Giulio Nicola PIROSO, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Asti, è prorogato fino al 6 gennaio 2026, con modalità applicative di un giorno.

Il dott. Piroso è tenuto alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

Art. 2

Il sig. Francesco GALIZIA, impiegato nell'Archivio notarile distrettuale di Torino con la qualifica di funzionario contabile, è nominato reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Novara a decorrere dal 7 gennaio 2026 e fino al 31 marzo 2026, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi, due dei quali da svolgere mensilmente in modalità *co - working*, in assenza di esigenze che richiedono il suo impegno in presenza.

Il presente incarico, di carattere straordinario, non prevede lo svolgimento dell'attività ispettiva nei confronti dei notari del Distretto di Novara, ma è limitato alla sola gestione del personale, al proficuo svolgimento dei servizi di pubblica utilità nei confronti dell'utenza e alla rendicontazione amministrativa e contabile dell'archivio e comunque a tutte le competenze che rientrano nella figura di assistente amministrativo.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione il dott. Piroso è applicato all'Archivio notarile distrettuale di Novara il 7 gennaio 2026.

Il sig. Galizia è tenuto alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

Art. 3

Il dott. Alessandro RAPISARDA, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Forlì, è nominato reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Novara a decorrere dal 1° aprile 2026 e fino al 31 dicembre 2026, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi, due dei quali da svolgere mensilmente in modalità *co - working*, in assenza di esigenze che richiedono il suo impegno in presenza.

Al dott. Rapisarda è data anche la possibilità di svolgere il servizio in presenza attraverso misure di flessibilità dell'orario di lavoro, in entrata e in uscita.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione il sig. Galizia è applicato all'Archivio notarile distrettuale di Novara il 1° aprile 2026.

Art. 4

Il sig. Procuratore della Repubblica di Novara, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire presso l'Archivio notarile distrettuale di Novara per sovrintendere alla sottoscrizione del verbale di passaggio di gestione tra le parti legittimate, nei seguenti giorni:

tra il dott. Giulio Nicola Piroso e il sig. Francesco Galizia, il 7 gennaio 2026;

tra il sig. Francesco Galizia e il dott. Alessandro Rapisarda, il 1° aprile 2026.

Nei confronti del Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Modena, dott. Rosario CANNATA è revocato a decorrere dal 12 gennaio 2026 l'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Arezzo, disposto con il decreto 26 novembre 2026.

Il dott. Cannata è tenuto alla resa del conto giudiziale relativo alla propria gestione.

La dott.ssa Carolina SICILIA, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Siena, è nominata reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Arezzo a decorrere dal 12 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi, due dei quali da svolgere mensilmente in modalità *co - working*, in assenza di esigenze che richiedono il suo impegno in presenza.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Arezzo, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 12 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Arezzo, per sovrintendere al passaggio di gestione tra il dott. Cannata e la dott.ssa Sicilia.

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Sondrio, disposto con i decreti 18, 21 febbraio 2025 e 24 settembre 2025 nei confronti del dott. Carmine BORDIERI, conservatore nell'Archivio notarile distrettuale di Brescia, è prorogato fino all'11 gennaio 2026, con modalità applicative di un giorno.

Il dott. Bordieri è tenuto alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell'Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Sondrio dal 12 gennaio al 31 luglio 2026, con modalità applicative mensili fino a quattro giorni anche non consecutivi, due dei quali da svolgere mensilmente in modalità *co - working*, in assenza di esigenze che richiedono il suo impegno in presenza.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione, il dott. Bordieri è applicato all'Archivio notarile distrettuale di Sondrio il 12 gennaio 2026.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Sondrio, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire presso l'Archivio notarile distrettuale di Novara per sovrintendere alla sottoscrizione del verbale di passaggio di gestione tra le parti legittimate, il 12 gennaio 2026.

Decreti 23 dicembre 2025

La dott.ssa Arianna TORRISI, conservatore nell'Archivio notarile distrettuale di Milano, è incaricata della reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Bergamo a decorrere dal 15 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, salvo l'anticipata presa di possesso da parte del titolare dell'ufficio, in sostituzione della dott.ssa Fina Maria ROMANO che da tale data cessa dall'incarico di reggenza.

L'incarico prevede modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi, due dei quali da effettuare eventualmente ogni mese in modalità *co-working*, ove compatibile con le esigenze dell'ufficio.

La dott.ssa Romano è tenuta alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione

Il sig. Procuratore della Repubblica di Bergamo, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 15 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Bergamo, per sovrintendere al passaggio di gestione tra la dott.ssa Romano e la dott.ssa Torrisi.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione la dott.ssa Romano è applicata all'Archivio notarile distrettuale di Bergamo il 15 gennaio 2026.

Il dott. Biagio VERDE, Conservatore in servizio presso questa Direzione Generale, è nominato reggente dell'Archivio no-

tarile distrettuale di Cassino a decorrere dal 12 gennaio 2026 al 30 giugno 2026, con modalità applicative mensili fino a quattro giorni anche non consecutivi, da effettuare eventualmente in modalità *co-working*, salvo esigenze che richiedono il suo impegno in presenza.

L'incarico di reggenza avrà effetto di validità fino al rientro in servizio del titolare.

Vista l'assenza della dott.ssa Gaeta, il sig. Procuratore della Repubblica di Cassino, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 12 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Cassino per sovrintendere alla sottoscrizione da parte del dott. Verde del verbale di ricognizione dello stato di cassa.

Decreti 30 dicembre 2025

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Trapani, disposto con il decreto 18 novembre 2025 nei confronti della dott.ssa Daniela PORTERA, Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Agrigento, ha effetto di validità fino al 15 gennaio 2026.

A decorrere dal 16 gennaio 2026 la dott.ssa Alessia BLUNDA, conservatore attualmente in prova presso l'Archivio notarile distrettuale di Palermo, prenderà possesso dell'Archivio notarile distrettuale di Trapani, con assunzione della titolarità dell'ufficio.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Trapani, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 16 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Trapani per sovrintendere al passaggio di gestione tra la dott.ssa Portera e la dott.ssa Blunda.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione la dott.ssa Portera è applicata all'Archivio notarile distrettuale di Trapani il 16 gennaio 2026.

La dott.ssa Portera è tenuta alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione

Decreto 7 gennaio 2026

La dott.ssa Ornella ATTANASIO, conservatore in servizio presso l'Archivio notarile distrettuale di Napoli, è nominata reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Campobasso a decorrere dal 23 gennaio 2026 al 30 giugno 2026, con modalità applicative mensili di due giorni nel mese di gennaio 2026 e di quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno dei restanti mesi di cui fino a due da effettuare eventualmente in modalità *co-working*, salvo esigenze che richiedono il suo impegno in presenza.

L'incarico di reggenza avrà effetto di validità fino al rientro in servizio del titolare.

Vista l'assenza della dott.ssa Gaeta, il sig. Procuratore della Repubblica di Campobasso, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 23 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Campobasso per sovrintendere alla sottoscrizione da parte della dott.ssa Attanasio del verbale di ricognizione dello stato di cassa.

Decreti 14 gennaio 2026

A modifica del decreto di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Trapani, disposto con il decreto 30 dicembre 2025 nei

confronti della dott.ssa Daniela PORTERA, Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Agrigento, la durata dell'incarico ha effetto di validità fino al 20 gennaio 2026.

Il 21 gennaio 2026 la dott.ssa Alessia BLUNDA, conservatore attualmente in prova presso l'Archivio notarile distrettuale di Palermo, prende possesso dell'Archivio notarile distrettuale di Trapani, con assunzione della titolarità dell'ufficio.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Trapani, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 21 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Trapani per sovrintendere al passaggio di gestione tra la dott.ssa Portera e la dott.ssa Blunda.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione la dott.ssa Portera è applicata all'Archivio notarile distrettuale di Trapani il 21 gennaio 2026.

La dott.ssa Portera è tenuta alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

Alla dott.ssa Nunzia CALVANO, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Foggia, è conferita la reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Trani a decorrere dal 30 gennaio 2026 e fino al 2 aprile 2026.

Le modalità applicative riconosciute alla dott.ssa Calvano sono determinate in un giorno nel mese di gennaio 2026 e di quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno dei mesi di febbraio e marzo 2026.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Trani, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 30 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Trani, per sovrintendere al passaggio di gestione tra il Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Trani e la dott.ssa Calvano.

L'incarico di reggenza avrà comunque termine con il rientro del titolare.

Il Capo dell'Archivio notarile distrettuale di Trani è tenuto alla resa del conto giudiziale relativo alla propria gestione.

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Chieti, conferito con il decreto 3 dicembre 2025 alla sig.ra Maria Lorena CASAGRANDE - impiegata con la qualifica di assistente amministrativo presso l'Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno, è prorogato fino al 3 maggio 2026, salvo l'anticipata presa di possesso del titolare dell'ufficio.

L'attività sarà svolta con una modalità operativa flessibile articolata su un massimo di quattro giornate mensili anche non consecutive, due dei quali da svolgersi eventualmente anche in modalità *co-working* ove non ricorra l'esigenza di operare in sede.

Il presente incarico, di carattere straordinario, non prevede lo svolgimento dell'attività ispettiva nei confronti dei notari del Distretto di Chieti, ma è limitato alla sola gestione del personale, al proficuo svolgimento dei servizi di pubblica utilità nei confronti dell'utenza e alla rendicontazione amministrativa e contabile dell'archivio e comunque a tutte le competenze che rientrano nella figura di assistente amministrativo.

Decreto 19 gennaio 2026

A parziale modifica dell'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Campobasso, conferito con decreto del

7 gennaio 2026 alla dott.ssa Ornella ATTANASIO, conservatore in servizio presso l'Archivio notarile distrettuale di Napoli, con decorrenza dal 23 gennaio 2026, l'incarico è prorogato fino al 31 luglio 2026, alle medesime condizioni e con le stesse modalità applicative mensili già previste.

L'incarico di reggenza avrà comunque efficacia fino a nomina del nuovo del titolare dell'ufficio.

Considerata l'assenza della dott.ssa Gaeta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, ovvero un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire in data 23 gennaio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Campobasso al fine di sovrintendere alla sottoscrizione, da parte della dott.ssa Attanasio, del verbale di ricognizione dello stato di cassa.

Decreti 20 gennaio 2026

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Macerata, disposto con il decreto 5 settembre 2025 nei confronti della dott.ssa Marina LUPACCHINI, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno, è prorogato fino al 1° febbraio 2026.

Il dott. Daniele NATILI, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Perugia, è, per urgenti necessità di servizio, nominato reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Macerata dal 2 febbraio 2026 al 31 luglio 2026, salvo l'anticipata presa di possesso del titolare dell'ufficio, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi, di cui due giorni mensili da svolgere, eventualmente, dalla propria sede di servizio in modalità *co - working*, salvo esigenze che richiedono il suo intervento in presenza.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Macerata, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 2 febbraio 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Macerata per sovrintendere al passaggio di gestione tra la dott.ssa Lupacchini e il dott. Natili.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione la dott.ssa Lupacchini è applicata all'Archivio notarile distrettuale di Macerata il 2 febbraio 2026.

La dott.ssa Lupacchini è tenuta alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

Decreto 23 gennaio 2026

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Trieste, conferito alla sig.ra Arianna TARIBELLO – impiegata con la qualifica di assistente amministrativo presso l'Archivio notarile distrettuale di Rovigo con i decreti citati in premessa, è prorogato fino al 30 giugno 2026, salvo l'anticipata presa di possesso del titolare dell'ufficio.

L'attività sarà svolta con una modalità operativa flessibile articolata su un massimo di sei giornate mensili anche non consecutive.

Il presente incarico, di carattere straordinario, non prevede lo svolgimento dell'attività ispettiva nei confronti dei notari del Distretto di Trieste, ma è limitato alla sola gestione del personale, al proficuo svolgimento dei servizi di pubblica utilità nei confronti dell'utenza e alla rendicontazione amministrativa e contabile dell'archivio e comunque a tutte le competenze che rientrano nella figura di assistente amministrativo.

Decreti 29 gennaio 2026

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Piacenza, disposto con il decreto 4 dicembre 2025 nei confronti della dott.ssa Lorena GROSSI, capo dell'Archivio notarile distrettuale di Pavia, è prorogato fino al 1° marzo 2026.

La dott.ssa Fina Maria ROMANO, conservatore nell'Archivio notarile distrettuale di Milano, è, per urgenti necessità di servizio, nominata reggente dell'Archivio notarile distrettuale di Piacenza dal 2 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, salvo l'anticipata presa di possesso del titolare dell'ufficio, con modalità applicative mensili di quattro giorni anche non consecutivi, di cui due giorni mensili da svolgere, eventualmente, dalla propria sede di servizio in modalità *co - working*, salvo esigenze che richiedono il suo intervento in presenza.

Il sig. Procuratore della Repubblica di Piacenza, o in sua vece un Sostituto Procuratore delegato, è invitato a intervenire il 2 marzo 2026 presso l'Archivio notarile distrettuale di Piacenza per sovrintendere al passaggio di gestione tra la dott.ssa Grossi e la dott.ssa Romano.

Per partecipare all'adempimento istituzionale del passaggio di gestione la dott.ssa Grossi è applicata all'Archivio notarile distrettuale di Piacenza il 2 marzo 2026.

La dott.ssa Grossi è tenuta alla presentazione del conto giudiziale, relativo alla propria gestione.

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Verona, conferito al dott. Giovanni Maria FARINA, Dirigente titolare dell'Archivio notarile distrettuale di Torino con il decreto 4 agosto 2025, per il periodo dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, salvo l'anticipata copertura da parte del dirigente titolare, con modalità applicative mensili fino a sette giorni anche non consecutivi, da svolgere eventualmente, a sua discrezione, in modalità *co-working*.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell'ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi dell'art. 26 del CCNL per il personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali sottoscritto il 16 novembre 2023, dell'ulteriore importo spettante.

Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Bologna, conferito al dott. Massimiliano VELA, Dirigente titolare dell'Archivio notarile distrettuale di Firenze, con il decreto 4 agosto 2025 per il periodo dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026, è prorogato fino al 31 marzo 2026, salvo l'anticipata copertura da parte del dirigente titolare, con le stesse modalità applicative da svolgere eventualmente, a sua discrezione, in modalità *co-working*.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell'ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi dell'art. 26 del CCNL per il personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali sottoscritto il 16 novembre 2023, dell'ulteriore importo spettante.

Per gli adempimenti di legge il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive

D.P.R. 27.01.2026 - Reg. C.C. 12.02.2026

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua domanda, del dott. Nicola D'ANGELO – nato a Campobasso il 25 novembre 1965 magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.

D.P.R. 09.02.2026 - Reg. C.C. 04.03.2026

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, a sua domanda, della dott.ssa Nicoletta ORLANDI – nata ad Avezzano il 31 gennaio 1961 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d'Appello di L'Aquila, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferimento funzioni

D.M. 29.01.2026

Decreta la nomina a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Torino, a sua domanda, del dott. Salvatore DOLCE – nato a Catanzaro il 15 luglio 1966 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, previo conferimento delle funzioni semidirettive reagenti di primo grado.

Collocamento fuori ruolo

DD.MM. 05.02.2026

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Luigi FEDE – nato a Napoli il 26 maggio 1972 - magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per essere destinato, con il suo consenso, all'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, con funzioni di Ispettore generale.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Francesco MANCINI – nato a Itri il 24 maggio 1966 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Frosinone, per essere destinato, con il suo consenso, all'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, con funzioni di Ispettore generale.

Richiamo in ruolo

D.M. 15.01.2026

Decreta il trasferimento del dott. Claudio DE LAZZARO – nato a Roma il 6 agosto 1977 - magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori ruolo presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con le funzioni di sostituto procuratore, previo richiamo nel ruolo organico della magistratura.

Trasferimenti

D.M. 22.01.2026

Decreta il trasferimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 22, della legge n. 150/2005 e dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266, della dott.ssa Maria Chiara VEDOVATO – nata a Bagno a Ripoli il 17 giugno 1989 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale di Perugia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con le stesse funzioni (posto vacante e non pubblicato), in via temporanea, ai sensi dell'articolo 95 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, come modificata in data 15 giugno 2022.

Conferma incarico semidirettivo

DD.MM. 05.02.2026

Decreta di confermare la dott.ssa Carmen Raffaella CIARCIA – nata a Venticano il 15 dicembre 1964 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Cosenza con decorrenza dal 15 dicembre 2024.

Decreta di confermare la dott.ssa Roberta DOTTA – nata a Savigliano il 20 ottobre 1964 - nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, con decorrenza dal 21 dicembre 2024.

Decreta di confermare il dott. Sergio FERRIGNO – nato a Napoli il 25 dicembre 1957 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 18 gennaio 2025.

Decreta di confermare la dott.ssa Antonietta GENOVESE – nata a San Giorgio del Sannio il 13 maggio 1959 - nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Benevento, con decorrenza dal 28 gennaio 2025.

Decreta di confermare la dott.ssa Isabella MARIANI – nata a Firenze il 14 aprile 1958 - nell’incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Firenze con decorrenza dal 19 ottobre 2024.

Decreta di confermare il dott. Vittorio MELITO – nato ad Ariano Irpino il 17 novembre 1956 - nell’incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 7 gennaio 2025.

DD.MM. 12.02.2026

Decreta la conferma della dott.ssa Teresa ARENIELLO – nata a Napoli il 13 giugno 1961 - nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 15 febbraio 2025.

Decreta la conferma del dott. Mario CIGNA – nato a Lecce il 12 settembre 1957 - nell’incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Lecce, con decorrenza dall’8 luglio 2024.

Decreta la conferma della dott.ssa Antonella DRAGOTTO – nata a Genova il 9 marzo 1966 - nell’incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Alessandria con decorrenza dall’1 marzo 2025.

Decreta di confermare il dott. Tommaso MIRANDA – nato a San Giuseppe Vesuviano l’1 febbraio 1961 - nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 2 marzo 2025.

Decreta di confermare la dott.ssa Giovanna NAPOLETANO – nata a La Spezia il 20 ottobre 1964 - nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 18 febbraio 2025.

Decreta di confermare la dott.ssa Maria Cristina SCARZELLA – nata a Genova il 12 marzo 1964 - nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Genova, con decorrenza dal 22 dicembre 2024.

Applicazione extradistrettuale

D.M. 12.02.2026

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Foggia:
- dei dottori Pierluigi MINIERI e Silvia LAMBIASE, entrambi Giudici del Tribunale di Napoli Nord, per la trattazione e definizione del procedimento n. 82/2023 RG TRIB e 5298/2017 RGNR DDA, nelle udienze dibattimentali di giovedì 19.2.2026, giovedì 5.3.2026, venerdì 20.3.2026 e venerdì 17

aprile 2026, nonché alle ulteriori udienze che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la definizione del processo;

- della dott.ssa Maria Giovanna GALLIPOLI, Giudice del Tribunale di Napoli Nord, per la conclusione dei processi n. 4/2023 R.G. Assise e n. 3/2022 R.G. Assise, all’udienza del 20.2.2026, nonché alle ulteriori udienze che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la definizione del processo.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 04.12.2025 - V.ti U.C.B. 12.01.2026

Decreta che alla dott.ssa Claudia BEVILACQUA, nata a Palermo il 12.1.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall’1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Elga BULGARELLI, nata a Torino il 20.8.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, trasferito con delibera del 18.6.2025 alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall’1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Amalia CAPITANIO, nata a Como il 6.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 04.12.2025 - V.ti U.C.B. 19.01.2026

Decreta che alla dott.ssa Valeria CIGLIOLA, nata a Santa Sofia il 19.8.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Antonio CRISCUOLO GAITO, nato a Portici il 12.8.1970, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Giuliana FICHERA, nata a Catania il 26.4.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Giovanni Maria MANZONI nato ad Aroca il 4.4.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Alessandra PILIEGO, nata a Brindisi il 28.6.1968, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Marcello ROTONDI, nato a Salerno il 19.8.1969, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. David SALVUCCI, nato a Macerata il 10.5.1969, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 10.12.2025 - V.to U.C.B. 09.01.2026

Decreta che al dott. Paolo MORMILE, nato a Firenze il 2.10.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2022.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 23.6.2018 il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.696,67 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 23.6.2019 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.6.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 10.12.2025 - V.ti U.C.B. 12.01.2026

Decreta che al dott. Giorgio COZZARINI, nato a Pordenone il 24.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pordenone, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Anna FERRARI, nata a Mantova il 17.11.1969, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7^o) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Luigi GIORDANO, nato a Napoli il 12.2.1970, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2^o comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6^o).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7^o) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Gennaro IANNARONE, nato ad Avellino il 20.2.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2^o comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6^o).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7^o) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Paolo LAUTERI, nato a Roma il 16.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2^o comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6^o).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7^o) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Maria Chiara MINERVA, nata ad Altamura il 12.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2^o comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6^o).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7^o) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Silvia MINERVA, nata a Lecce il 19.11.1969, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2^o comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6^o).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7^o) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 10.12.2025 - V.ti U.C.B. 14.01.2026

Decreta che alla dott.ssa Claudia BELELLI, nata a Cagliari il 10.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Andrea Odoardo COMEZ, nato ad Ascoli Piceno il 7.11.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Vito DI GIORGIO, nato a Foggia il 12.5.1969, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della

Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

D.M. 13.01.2026 - V.to U.C.B. 26.01.2026

Decreta che al dott. Gilberto CASARI, nato a Mirandola il 10.12.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2025.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24.2.2021, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 140.180,91 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 24.2.2022 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito dall'1.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 13.01.2026 - V.ti U.C.B. 23.01.2026

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora CALEVI, nata a Roma il 16.1.1982, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall'8.6.2024.

Al compimento di un anno di servizio dall'8.6.2024, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dall'8.6.2025 gli verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 93.652,50 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà l'8.6.2026 e verrà economicamente attribuita dall'1.6.2026.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Venera CONDORELLI, nata ad Acireale il 24.7.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall'8.6.2024.

Al compimento di un anno di servizio dall'8.6.2024, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dall'8.6.2025 gli verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 93.652,50 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà l'8.6.2026 e verrà economicamente attribuita dall'1.6.2026.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe Giovanni DI BENEDETTO, nato a Caltanissetta il 6.2.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall'8.6.2024.

Al compimento di un anno di servizio dall'8.6.2024, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dall'8.6.2025 gli verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 93.652,50 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà l'8.6.2026 e verrà economicamente attribuita dall'1.6.2026.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta DI GESU, nata a Leonforte il 17.12.1979, magistrato il quale ha già

conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall'8.6.2024.

Al compimento di un anno di servizio dall'8.6.2024, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dall'8.6.2025 gli verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 93.652,50 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà l'8.6.2026 e verrà economicamente attribuita dall'1.6.2026.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca LUCCHESI, nata a Cagliari il 17.4.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall'8.6.2024.

Al compimento di un anno di servizio dall'8.6.2024, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dall'8.6.2025 gli verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 93.652,50 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà l'8.6.2026 e verrà economicamente attribuita dall'1.6.2026.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara SALAMONE, nata a Bergamo il 24.10.1984, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall'8.6.2024.

Al compimento di un anno di servizio dall'8.6.2024, il magistrato di cui al presente decreto verrà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dall'8.6.2025 gli verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 93.652,50 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 - cl. 7) maturerà l'8.6.2026 e verrà economicamente attribuita dall'1.6.2026.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giusti-

zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Conferimento funzioni giurisdizionali

D.M. 12.01.2026 - V.to U.C.B. 26.01.2026

Decreta che la dott.ssa Giorgia OSS, nata a Trento il 13.10.1984, nominata con D.M. 15.4.2024 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bolzano, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Bolzano con funzioni di giudice.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 15.4.2025 lo stipendio annuo lordo di € 42.578,29 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 15.4.2027 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1.4.2027.

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali, al suddetto magistrato compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Rettifica D.M. 28.10.2025 di riconoscimento del superamento della quinta valutazione di professionalità

D.M. 15.01.2026

Decreta la rettifica del D.M. 28.10.2025 con il quale è stato riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità alla dott.ssa Valeria SPAGNOLETTI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Bari, nella parte relativa ai dati anagrafici, nel senso che ove è indicata la data di nascita “15.6.1976” deve intendersi “15.6.1978”, ferme restando le ulteriori determinazioni contenute nel predetto decreto ministeriale.

Trasferimento per prosecuzione periodo di tirocinio

DD.MM. 12.01.2026

Decreta che il dott. Daniele DI IULIO, nato a Pescara il 20.4.1987, magistrato ordinario nominato con D.M. 3.9.2025, in tirocinio presso il Tribunale di L’Aquila, è autorizzato a svolgere il tirocinio presso gli Uffici giudiziari di Pescara.

Decreta che la dott.ssa Giulia ROMANO, nata a Siracusa l’11.2.1994, magistrato ordinario nominato con D.M. 4.4.2025, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, è autorizzata a svolgere il tirocinio presso gli Uffici giudiziari di Siracusa.

Collocamento in aspettativa e congedo

DD.MM. 28.01.2026

Decreta che il D.M. 23 ottobre 2025 è rettificato nel trattamento economico, e la dott.ssa Francesca BALLORE, nata a Nuoro il 1° aprile 1988, giudice del Tribunale di PORDENONE, assente per giorni sedici nel corso dell’anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 31 gennaio al 30 aprile 2025, con gli assegni interi dal 1° al 28 febbraio 2025, ridotti di un terzo per il giorno 31 gennaio 2025, con diritto all’80% dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° al 15 marzo 2025 ed al 30% dell’intero trattamento economico dal 16 marzo al 30 aprile 2025 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Decreta che la dott.ssa Cristina BANDIERA, nata a Montebelluna il 13 luglio 1988, giudice del Tribunale di TREVISO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, con gli assegni interi dal 3 dicembre 2025 al 14 febbraio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 2 dicembre 2025, con diritto all’80% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 1° marzo 2026 e al 30% dell’intero trattamento economico dal 2 al 31 marzo 2026 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 12 gennaio 2026 è rettificato nel trattamento economico e la dott.ssa Maria Grazia BARBUTO, nata a Catania il 4 maggio 1986, giudice del Tribunale di LA SPEZIA, già assente per giorni sette nel corso dell’anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 13 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, con gli assegni interi dal 14 ottobre al 19 novembre 2025 e dal 1° al 31 gennaio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 13 ottobre 2025, con diritto all’80% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 novembre al 31 dicembre 2025 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sophie BATTAGLIA, nata a Ragusa il 21 ottobre 1989, giudice del Tribunale di RAGUSA, già assente per il figlio, per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 agosto al 5 ottobre 2025 e dal 13 novembre al 24 dicembre 2025, con diritto all’80% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 agosto al 5 ottobre 2025 e con diritto al 30% dell’intero trattamento economico dal 13 novembre al 24 dicembre 2025 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Flavia BONELLI, nata a Roma il 19 novembre 1989, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, già assente per giorni cinquantasei nel corso dell’anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, il giorno 20 novembre 2025, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 24 novembre 2025 è rettificato nel trattamento economico, e la dott.ssa Flavia BONELLI, nata a Roma il 19 novembre 1989, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, già assente per giorni settantotto nell'anno 2024, e per giorni sei nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 31 dicembre 2024 al 14 febbraio 2025, con gli assegni interi dal 1° gennaio all'8 febbraio 2025, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento per il giorno 31 dicembre 2024 e dal 9 al 14 febbraio 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia CALIARI, nata a Vizzolo Predabissi il 29 marzo 1990, giudice del Tribunale di MONZA, assente per giorni novantacinque nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, dal 29 al 30 ottobre 2025, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Assunta CARDAMONE, nata a Catanzaro il 27 febbraio 1978, giudice del Tribunale di MESSINA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità, con esclusione dal periodo di comporta, dal 10 novembre al 6 dicembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angelica CARDI, nata a Marsciano il 2 settembre 1989, giudice del Tribunale di VERCELLI, trasferito al Tribunale di MILANO, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 settembre al 31 ottobre 2025, con gli assegni interi dal 23 settembre al 31 ottobre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 22 settembre 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angelica CARDI, nata a Marsciano il 2 settembre 1989, giudice del Tribunale di VERCELLI, trasferito al Tribunale di MILANO, ove non ha ancora assunto possesso, già assente dal 22 settembre al 31 ottobre 2025 per un totale di giorni quaranta nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° novembre 2025 al 28 febbraio 2026, con assegni interi dal 1° al 5 novembre 2025 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2026, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 6 novembre al 20 dicembre 2025, al 30% dell'intero trattamento economico dal 21 al 31 dicembre 2025 e dal 15 al 28 febbraio 2026, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisabetta CARTA, nata a Sassari il 18 ottobre 1976, giudice del Tribunale di SASSARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 17 al 26 novembre 2025, con gli assegni interi dal 18 al 26 novembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 17 novembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola CRISCIONE, nata a Ragusa il 28 ottobre 1989, giudice del Tribunale di CALTAGIRONE, trasferito al Tribunale di RAGUSA, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 25 novembre 2025 all'8 gennaio 2026, con gli assegni interi dal 26 novembre 2025 all'8 gennaio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 25 novembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Martina DALL'AMICO, nata a Schio il 13 novembre 1990, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGUSA, trasferito al Tribunale di GELA con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, già assente per giorni novanta nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 30 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, con gli assegni interi dal 1° al 31 gennaio 2026, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 30 novembre al 31 dicembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Antonio D'ANELLO, nato a Belvedere Marittimo il 17 settembre 1980, giudice del Tribunale di LAGONEGRO, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 16 al 17 ottobre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Antonio D'ANELLO, nato a Belvedere Marittimo il 17 settembre 1980, giudice del Tribunale di LAGONEGRO, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 12 novembre al 1° dicembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Marta D'AURIA, nata a Roma il 21 ottobre 1978, giudice del Tribunale di SPOLETO, trasferito al Tribunale di ROMA con le stesse funzioni ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 13 novembre 2025, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Donatella DIANA, nata a Caserta il 22 agosto 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA INFERIORE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 22 novembre 2025, con gli assegni interi dal 4 al 22 novembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 3 novembre 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 12 gennaio 2023 è rettificato nel trattamento economico e la dott.ssa Angela DI DIO, nata a Napoli il 7 luglio 1984, giudice del Tribunale di ISERNIA, assente per giorni uno nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 17 febbraio al 17 aprile 2025, con gli assegni interi dal 18 febbraio al 1° aprile 2025, ridotti di un terzo

per il giorno 17 febbraio 2025, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 2 al 16 aprile 2025 ed al 30% dell'intero trattamento economico per il giorno 17 aprile 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Letizia D'ORSI, nata a Benevento il 5 settembre 1964, giudice del Tribunale di BENEVENTO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 28 luglio al 1° agosto 2025, dal 10 settembre al 9 ottobre 2025 e dal 15 ottobre al 3 novembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. del 27 maggio 2025 è rettificato nel trattamento economico, e la dott.ssa Anna Laura MAGLIULO, nata a Pompei il 27 settembre 1987, giudice del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, assente per giorni trentasette nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 26 febbraio al 3 aprile 2025, con gli assegni interi dal 27 febbraio al 5 marzo 2025, ridotti di un terzo il giorno 26 febbraio 2025, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 6 marzo al 3 aprile 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 9 maggio 2025 è rettificato nel trattamento economico e la dott.ssa Alessandra NOCCO, nata a Maglie il 23 maggio 1987, giudice del Tribunale di CUNEO, assente per giorni due nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° febbraio al 1° maggio 2025, con gli assegni interi dal 2 febbraio al 15 marzo 2025, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2025, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 16 marzo al 30 aprile 2025 e al 30% dell'intero trattamento economico il giorno 1° maggio 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 02.02.2026

Decreta che la dott.ssa Paola ELEFANTE, nata a Genova il 17 ottobre 1966, giudice del Tribunale di CUNEO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 16 al 19 ottobre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA, nata a Catania il 13 maggio 1980, giudice del Tribunale di RAGUSA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 novembre al 24 dicembre 2025, con gli assegni interi dal 25 novembre al 24 dicembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 24 novembre 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia FERRI FAGGIOLI, nata a Verona il 18 luglio 1992, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di GORIZIA, già assente per giorni novanta

nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 30 novembre al 18 dicembre 2025, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Martina FUSCO, nata a Caserta il 2 ottobre 1991, giudice del Tribunale di NOCERA INFERIORE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 ottobre al 6 dicembre 2025, con gli assegni interi dal 25 ottobre al 6 dicembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 24 ottobre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Concetta GIANNITTI, nata a Fondi il 21 giugno 1966, giudice del Tribunale di ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 1° al 21 novembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Agatella GIUFFRIDA, nata a Roma il 22 luglio 1959, consigliere della Corte di Appello di ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 1° novembre al 1° dicembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Flavia GRILLI, nata a Roma il 10 marzo 1959, consigliere della Corte di Appello di L'AQUILA, è collocata, a domanda, in aspettativa per infermità dal 13 maggio al 27 settembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

I giorni 23 e 29 aprile 2025; 13, 20 e 27 maggio 2025; 10, 17 e 24 giugno 2025; 8, 16 e 23 luglio 2025; 12 e 29 agosto 2025; 12 e 26 settembre 2025 sono esclusioni dal periodo di comporta.

Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 14 luglio 2025, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 28 settembre 2025, nella stessa sede e con le stesse funzioni.

Decreta che la dott.ssa Francesca Romana LEANZA, nata a Roma il 14 settembre 1989, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di L'AQUILA, assente dal lavoro complessivamente per giorni centoventidue nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 al 15 ottobre 2025, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Enrico LEGNINI, nato a Pescara il 21 febbraio 1989, giudice del Tribunale di FOGGIA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 27 novembre 2025, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elena MASTRANGELI, nata a Città di Castello il 17 marzo 1990, giudice del Tribunale di PERUGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 dicembre 2025 al 12 aprile 2026, con gli assegni interi dal 5 dicembre 2025 al 14 febbraio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 4 dicembre 2025, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 3 marzo 2026 ed al 30% dell'intero trattamento economico dal 4 marzo al 12 aprile 2026 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Speranza Vittoria MAZZA, nata a Milano il 13 maggio 1961, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 28 settembre al 27 novembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica MELONI, nata a Cagliari il 7 agosto 1984, giudice del Tribunale di CREMONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 22 al 23 ottobre 2025, con gli assegni interi per il giorno 23 ottobre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 22 ottobre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica MELONI, nata a Cagliari il 7 agosto 1984, giudice del Tribunale di CREMONA, già assente per giorni due nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 10 novembre 2025 al 7 febbraio 2026, con gli assegni interi dall'11 novembre al 22 dicembre 2025 e dal 1° all'8 gennaio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 10 novembre 2025, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 23 al 31 dicembre 2025 e al 30% dell'intero trattamento economico dal 9 gennaio al 7 febbraio 2026 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Milda MILLI, nata a Gubbio l'8 agosto 1987, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, già assente per giorni centodiciannove nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 6 novembre 2025, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ludovica MONACHESI, nata a Macerata il 14 aprile 1990, giudice del Tribunale di ANCONA, già assente per giorni centosessantasei nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 24 ottobre al 3 novembre 2025, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela ORECCHIO, nata a Roma il 19 luglio 1986, giudice della sezione lavoro del Tribunale di LA-

TINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 novembre 2025 al 7 gennaio 2026, con gli assegni interi dal 25 novembre 2025 al 7 gennaio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 24 novembre 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna PAGOTTO, nata a Treviso il 22 febbraio 1964, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 30 ottobre al 27 novembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sara PITINARI, nata a Treia il 14 febbraio 1982, giudice del Tribunale di TREVISO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 al 10 gennaio 2026, con gli assegni interi dal 3 al 10 gennaio 2026, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2026 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Gabriele POSITANO, nato a Lecce il 1° maggio 1966, consigliere della Corte di Cassazione, già in aspettativa per infermità dal 28 settembre al 30 ottobre 2025, è confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 31 ottobre al 26 novembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Debora RINAUDO, nata a Vigevano l'11 settembre 1981, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IVREA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 15 al 17 dicembre 2025, con gli assegni interi dal 16 al 17 dicembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 15 dicembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica ROTONDO, nata a Lecce l'8 febbraio 1985, giudice del Tribunale di TARANTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 6 novembre 2025, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 11 settembre 2025 è rettificato nel trattamento economico, e la dott.ssa Giulia SECCHI, nata a Milano il 13 marzo 1988, giudice del Tribunale di MILANO, assente per giorni due nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 maggio al 30 agosto 2025, con gli assegni interi dal 3 maggio al 13 giugno 2025, ridotti di un terzo il giorno 2 maggio 2025, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 14 giugno al 30 luglio 2025 e al 30% dell'intero trattamento economico dal 31 luglio al 30 agosto 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia SICIGNANO, nata a Gragnano il 12 novembre 1983, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 17 novembre al 16 dicembre 2025, con gli assegni interi dal 18 novembre al 16 dicembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 17 novembre 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Vittoria SODANI, nata a Roma il 12 gennaio 1977, giudice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, già assente per giorni sessantadue nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 10 al 14 novembre 2025, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Stefano STORTO, nato a Bergamo il 21 marzo 1964, già giudice del Tribunale di BERGAMO, è collocato, in aspettativa per infermità dal 15 al 17 novembre 2025, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Mauro Leo TENAGLIA, nato a Guardigle il 10 ottobre 1977, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERONA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 al 24 dicembre 2025, con gli assegni interi dal 23 al 24 dicembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 22 dicembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 04.02.2026

Decreta che la dott.ssa Maria Ludovica BLASI, nata a Napoli il 17 maggio 1994, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COSENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 16 novembre al 30 dicembre 2025 e dal 1° al 31 gennaio 2026, con gli assegni interi dal 17 novembre al 30 dicembre 2025 e dal 2 al 31 gennaio 2026, ridotti di un terzo per i giorni 16 novembre 2025 e 1° gennaio 2026, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola CAPPELLO, nata a Genova il 14 settembre 1981, giudice della sezione lavoro del Tribunale di SAVONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 30 ottobre all'8 novembre 2025, con gli assegni interi dal 31 ottobre all'8 novembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 30 ottobre 2025, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lilla DENUCCIO, nata a Palmi il 11 agosto 1974, giudice del Tribunale di ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 12 novembre all'11 dicembre 2025, con gli assegni interi dal 13 novembre all'11 dicembre 2025,

ridotti di un terzo per il giorno 12 novembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Veronica Maria DI GIOVANNI, nata a Carate Brianza il 17 febbraio 1989, giudice del Tribunale di IVREA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 14 novembre 2025, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, nata a Genova il 24 marzo 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 novembre 2025, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cristina LUCCHINI, nata a Padova il 17 marzo 1980, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della GIUSTIZIA – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria, richiamato in ruolo e destinato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto procuratore, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dall'8 al 9 ottobre 2025, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Linda PATTONELLI, nata a Firenze il 16 febbraio 1982, giudice del Tribunale di FIRENZE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 19 novembre al 3 dicembre 2025, con gli assegni interi dal 20 novembre al 3 dicembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 19 novembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 25 novembre 2025 è rettificato nel trattamento economico, e la dott.ssa Laura Margherita PIETRASANTA, nata a Milano il 12 novembre 1988, giudice del Tribunale per i minorenni di MILANO, assente per giorni sette nel corso dell'anno 2025, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 12 agosto al 12 novembre 2025, con gli assegni interi dal 13 agosto al 18 settembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 12 agosto 2025, con diritto all'80% dell'intero trattamento economico in godimento dal 19 settembre al 2 novembre 2025 ed al 30% dell'intero trattamento economico dal 3 al 12 novembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Martina SALVATI, nata a Napoli il 25 settembre 1987, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 21 novembre 2025, con gli assegni interi dal 4 al 21 novembre 2025, ridotti di un terzo per il giorno 3 novembre 2025 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Federico SERGI, nato a Mesagne il 13 marzo 1974, giudice Tribunale di BRINDISI, è collocato a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 15 agosto all'11 novembre 2025, con l'intero stipendio dal 15 al 23 agosto 2025, ridotto del 50% dal 24 agosto all'11 novembre 2025, con diritto agli even-

tuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Il predetto magistrato è confermato fuori del ruolo organico della magistratura dal 25 ottobre 2024.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento

Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

PEC

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Protocollo Arrivo N. 1880/2026 del 17-03-2026
Class. 1.3 - Copia Documento

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < segreteria@pec.cnog.it >
< info@odgsiciliapec.it >
< odg.basilicata@pec.it >
< odg.pec@giornalistitaa.it >
< odgbo@pec.odg.bo.it >
< odgcalabria@pec.it >
< odgcampania@legalmail.it >
< odgfvfg@pec.it >
< odglazio@cert.odg.roma.it >
< odgmi@pec.odg.mi.it >
< odgmolise@pec.aruba.it >
A < odgpiemonte@professionalpec.it >
< odgs@pec.it >
< odgumbria@legalmail.it >
< odgvalledaosta@legalmail.it >
< odgveneto@gigapec.it >
< ordinegiornalisti@pec.odg.marche.it >
< ordinegiornalistipuglia@postecert.it >
< ordineliguregiornalisti@legalmail.it >
< pec@odgtoscana.com >
< segreteria@pec.odg.abruzzo.it >

Oggetto

Pubblicazione nuovo Regolamento Formazione Ordine dei Giornalisti

Martedì 17-03-2026 12:24:12

Buongiorno,

si prega di prendere visione del nuovo Regolamento sulla Formazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Ministero della Giustizia.

grazie

Cordiali saluti

La Segreteria

--

Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Via Sommacampagna 19 - 00185 ROMA
Tel. 06.686231
e-mail odg@odg.it
Pec cnog@pec.cnog.it

Allegati:

Nuovo_Regolamento_formazione_professionale_continua_.pdf MOD_BP_26_071_056_7684_1.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml